

**CITTA' DI AMANTEA**  
**(PROV. DI COSENZA)**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE DEL**  
**CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO**  
**PER INVALIDI E PER**  
**L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI**  
**RISERVATI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 48 ADOTTATA DAL**  
**CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 21.12.2006**

## Articolo 1

### DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) all'Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Comunale C.so Umberto I° con la seguente documentazione:

- Copia del verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e certificazione medico legale attestante il deficit deambulatorio e/o copia del verbale L.104/92, attestante il riconoscimento dell'handicap grave art. 3, comma 3) relativamente alla grave o ridotta capacità motoria o cecità totale;
- due fotografie formato tessera del titolare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente).

**Per grave deficit di deambulazione autonoma si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.**

Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

L'Ufficio Servizi Sociali è tenuto annualmente alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.

## Articolo 2

### ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "NON PERSONALIZZATO"

L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, previo parere della commissione di cui all'art. 4, dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta, all'Ufficio Polizia Municipale, di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge.

Le limitazioni orarie di parcheggio dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per violazione ai regolamenti comunali.

È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione.

Esso verrà accordato solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) si tratti di persona non deambulante (per come specificato all'art. 1) o cecità totale;
- b) presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno istituiti con Ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficio Polizia Municipale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale dall'Ufficio Urbanistica, ad eccezione di quelli a limitazione oraria che, assieme alle richieste avanzate dai titolari privi dei predetti requisiti, dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della Commissione di cui all'articolo 4.

### Articolo 3

## DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI

### “PERSONALIZZATO”

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili “personalizzato” potrà essere presentata, all'Ufficio Polizia Municipale, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida con patente speciale;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano persone non deambolanti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia della patente di guida;
2. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
3. Copia del contrassegno;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare, di box-garage o posto auto ovvero che gli stessi non siano situati nei luoghi con barriere architettoniche o a una distanza tale da costituire una barriera.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione di cui all'art. 4.

I parcheggi per disabili “personalizzato” saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili “personalizzato” sono istituiti con Ordinanza del Sindaco su proposta dell’Ufficio Polizia Municipale. La realizzazione dei suddetti parcheggi spetterà all’Ufficio Urbanistica che ne curerà, altresì, la manutenzione periodica.

#### Articoli 4

### COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI

Con nomina Sindacale è costituita una Commissione consultiva per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l’altro l’esame delle pratiche relative all’istituzione dei parcheggi per disabili nei casi di cui all'art. 2 ed art. 3.

In particolare, la Commissione dovrà:

- valutare le richieste di parcheggio, di cui al comma precedente, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell’abitazione del richiedente;
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;

La Commissione sarà composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
- dal Responsabile del Servizio Urbanistica o da un funzionario dello stesso Servizio;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali o da un funzionario dello stesso Servizio;
- da due membri appartenenti a Associazioni di Volontariato che si occupano di persone diversamente abili.

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di due volte l’anno e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

#### Articoli 5

### UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

All’atto dell’approvazione del presente regolamento, l’Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, con uno nuovo che, conformemente alle disposizioni legislative speciali, comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

La metà sinistra del recto (parte a vista) contiene:

- dicitura in stampatello “parcheggio speciale”;
- Il numero di serie del contrassegno;

- Il *microcip* identificativo e non contraffabile;
- Il simbolo del Comune di Amantea su fondo arancione;
- La data di scadenza del contrassegno;
- Il nome e il timbro a secco dell'Amministrazione Comunale.

La metà destra del *recto* (parte a vista) contiene:

- zona di vidimazione.

La metà sinistra del verso (interna non visibile) contiene:

- dicitura in stampatello "parcheggio invalidi";
- il numero di serie del contrassegno;
- fotografia del titolare;
- firma del titolare;
- cognome, nome e generalità;
- scadenza della concessione;
- data, timbro ad inchiostro indelebile e firma dell'Amministrazione.

La metà destra del verso (interna non visibile) contiene:

- agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno;
- le limitazioni e relative sanzioni in caso di uso improprio.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità;

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Articolo 6  
FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegato una fotografia formato tessera (o due se trattasi del primo rinnovo per contrassegno del tipo previsto nel presente regolamento), copia della denuncia, numero del precedente contrassegno.

Articolo 7  
DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Articolo 8  
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione dalle Autorità di vigilanza.

L'Ufficio Urbanistica dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

Articolo 9  
NORME TRANSITORIE

I contrassegni rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto

previsto all'art. 5, manterranno la loro validità naturale di 5 anni.

L'istituzione dei parcheggi per disabili "personalizzato" già rilasciati dall'Amministrazione Comunale dovranno essere sottoposti a verifica dalla Commissione di cui all'art. 4 per la conferma o revoca di tale agevolazione in riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 10  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune, della deliberazione consiliare che lo approva.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme Comunali in materia.